



STATUTO

ARTICOLO 1

Costituzione – Denominazione

E' costituita l'associazione denominata "L'Isola che c'è - ONLUS" (nel prosieguo soltanto Associazione).

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 10 e seguenti del D.lgs. 460/1997, l'Associazione assume la qualifica di ONLUS (per esteso: Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) che ne costituisce segno distintivo e come tale sarà inserito in ogni comunicazione rivolta ai terzi.

ARTICOLO 2

Sede - durata

L'Associazione ha sede in Bologna.

Il cambiamento dell'indirizzo della sede legale all'interno dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria e potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione ha facoltà di istituire e, successivamente sopprimere, senza che ciò comporti modifica del presente Statuto sociale, eventuali sedi secondarie, uffici, rappresentanze o delegazioni, sia in Italia sia all'estero al fine di svolgere attività accessorie e strumentali alle proprie finalità istituzionali.

L'Associazione ha durata illimitata e può essere anticipatamente sciolta, a norma del presente Statuto.

ARTICOLO 3

Oggetto e finalità

L'associazione è apartitica, laica, neutrale, indipendente e non ha fini di lucro. Essa si propone esclusivamente finalità di solidarietà sociale, mediante lo svolgimento di attività di prevenzione e di supporto nei confronti dei bambini e adolescenti vittime di abuso e maltrattamento e delle loro famiglie, al fine di fornire loro un concreto sostegno psicologico, medico, giuridico, sociale ed educativo e, ove occorra, materiale al fine di garantire la prevenzione, la diagnosi precoce, la cura e il superamento dei danni derivanti dalla violenza ricevuta per il ripristino di normali condizioni di vita. Essa persegue lo scopo di promuovere ed attivare attività di prevenzione, di diagnosi precoce ed attività psicoterapeutiche per favorire il recupero delle potenzialità individuali e sociali dei minori di età e delle loro famiglie, individuando azioni compatibili con la gravità, la natura e la durata del danno evolutivo causato da: esposizione a violenza intrafamiliare, ad abuso sessuale, a violenza fisica e psicologica, a patologia delle cure.

L'associazione, per perseguire tali scopi, si propone inoltre la finalità di sperimentare interventi di ricerca sui modelli riparativi più aggiornati e interventi di prevenzione e sensibilizzazione al contrasto della violenza all'infanzia e di solidarietà sociale.

L'associazione potrà svolgere le attività sopra indicate, e quelle ad esse direttamente connesse o accessorie per natura o necessarie e/o funzionali al perseguimento delle finalità dinanzi espresse.

Pertanto l'associazione, per il raggiungimento degli scopi, potrà:

- Incoraggiare, sostenere, promuovere le attività di informazione, sensibilizzazione sulla prevenzione, sugli interventi di cura e sulla ricerca volta a contrastare le forme di violenza all'infanzia;
- Sostenere, promuovere, organizzare la formazione e l'aggiornamento del personale impegnato nelle attività di cui al precedente punto;
- Ideare, sostenere e promuovere, direttamente o indirettamente la creazione di azioni diagnostiche e terapeutiche rivolte alle famiglie con figli coinvolti nelle varie forme di abuso, al fine di garantire loro il pieno ripristino delle normali condizioni di vita personali, sociali, e relazionali adeguate alla gravità della violenza subita;
- Favorire e promuovere le conoscenze scientifiche aggiornate sugli effetti delle precoci esperienze infantili di abuso anche attraverso la creazione di un centro di documentazione specifico sul tema, volto ad approfondire e ad aggiornare costantemente i dati inerenti ricerche, sperimentazioni scientifiche, metodologie di intervento fondate su presupposti scientifici attendibili ed evidenti.
- Incrementare il confronto con esperienze italiane e straniere impegnate sul tema del contrasto della violenza all'infanzia;
- Intrattenere, favorire, promuovere rapporti di collaborazione e/o di interazione e scambio con associazioni, istituzioni, fondazioni e università nonché altri organismi pubblici e privati operanti nel campo della tutela dell'infanzia maltrattata, del disagio emotivo e del disagio familiare, in particolare con i servizi pubblici le cui finalità siano affini a quelle dell'associazione stessa;
- Ideare, sostenere, organizzare, promuovere, realizzare e finanziare direttamente o indirettamente, nel campo editoriale ed in quello della comunicazione in generale, manifestazioni ed iniziative con riguardo ad accadimenti, eventi, fatti, informazioni inerenti alle finalità e all'attività dell'associazione stessa. A tale scopo l'associazione potrà avvalersi, a livello locale, nazionale ed internazionale, della stampa, della radiotelevisione, dei sistemi telematici, di quelli multimediali e virtuali, utilizzando le forme ed i mezzi di comunicazione ritenuti più opportuni;
- Ideare, sostenere, organizzare, promuovere, realizzare e finanziare direttamente o indirettamente iniziative nell'ambito del turismo sociale e del tempo libero per bambini;
- Farsi promotrice di qualunque attività culturale, divulgativa, ludica etc. destinata al reperimento di fondi necessari per il finanziamento delle proprie attività istituzionali presso soggetti pubblici, privati, nazionali ed internazionali;

ARTICOLO 4

Attività strumentali al perseguimento delle finalità dell'Associazione

Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente Statuto, l'Associazione potrà compiere ogni operazione ritenuta opportuna o, comunque, necessaria; più segnatamente l'Associazione potrà:

- 1) affittare immobili da utilizzare per l'esercizio della propria attività;
- 2) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, usufruttuaria, locatrice, comodataria, donataria, o comunque ricevuti e posseduti;
- 3) acquistare beni mobili ed immobili e, più in generale, porre in essere e stipulare ogni tipo di contratto, atto e convenzione di qualunque genere, anche con enti pubblici e privati, anche per il finanziamento delle attività istituzionali di cui al precedente art.3 e delle operazioni strumentali di cui al presente articolo.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, salvo quelle che in via diretta e/o mediata, in via accessoria e/o strumentale possono riconoscersi connesse al perseguimento degli stessi fini istituzionali e comunque nel rispetto del disposto di cui al comma 5 dell'art.10 del D.Lgs. 460/97 d'anzì citato.

ARTICOLO 5

Operazioni strumentali al perseguimento delle finalità dell'Associazione

Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente Statuto, l'Associazione potrà compiere ogni operazione ritenuta opportuna o, comunque, necessaria; più segnatamente la Associazione potrà:

- affittare immobili da utilizzare per l'esercizio della propria attività;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, usufruttuaria, locatrice, comodataria, donataria, o comunque ricevuti e posseduti;
- acquistare beni mobili ed immobili e, più in generale, porre in essere e stipulare ogni tipo di contratto, atto e convenzione di qualunque genere, anche con enti pubblici e privati, anche per il finanziamento delle attività istituzionali di cui al precedente art.3 e delle operazioni strumentali di cui al presente articolo.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, salvo quelle che in via diretta e/o mediata, in via accessoria e/o strumentale possono riconoscersi connesse al perseguimento degli stessi fini istituzionali e comunque nel rispetto del disposto di cui al comma 5 dell'art.10 del D.Lgs. 460/97 d'anzì citato.

ARTICOLO 6

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, sia da parte di persone fisiche, sia da parte di Enti pubblici e privati; dagli utili o dagli avanzi netti di gestione.

Detto patrimonio potrà essere incrementato mediante gli apporti, anche singoli, dei soggetti fondatori, attraverso elargizioni, donazioni, liberalità, contributi, anche in denaro, derivanti da Enti pubblici e privati e da persone fisiche; attraverso eredità e legati e, più in generale, donazioni e lasciti, anche di depositi bancari, espressamente effettuati a favore della Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo il compito di deliberare in merito all'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari con beneficio d'inventario.

La gestione del patrimonio dell'Associazione spetta al Consiglio Direttivo, che dovrà altresì deliberare sull'impiego e sull'investimento dei beni e delle somme di danaro che compongono il patrimonio dell'Associazione, nel pieno rispetto

delle finalità istituzionali che la caratterizzano.

I redditi del patrimonio e le entrate di qualsivoglia natura, non espressamente destinate ad incrementarlo, costituiscono mezzi per lo svolgimento e per la realizzazione delle attività istituzionali.

ARTICOLO 7

Entrate

Per la realizzazione dei propri scopi istituzionali, l'Associazione potrà disporre delle seguenti risorse economiche:

- versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione ivi comprese le quote associative;
- redditi derivanti dalla gestione del patrimonio dell'Associazione;
- contributi erogati dallo Stato, da Enti pubblici e privati, da Istituzioni e destinati esclusivamente al sostegno e/o alla realizzazione di programmi, progetti e attività istituzionali;
- contributi di privati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni, liberalità, lasciti testamentari e rendite patrimoniali;
- fondi derivanti da attività occasionali di raccolta pubblica; da iniziative e campagne di informazione e sensibilizzazione; da offerte di beni o servizi;
- entrate realizzate nello svolgimento dell'attività istituzionale;
- ogni altra entrata non espressamente destinata ad incrementare il patrimonio della Associazione.

I rimborsi relativi alle spese sostenute dall'Associazione per attività espletate in forza di convenzioni, sono accettati dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con quanto disposto dalla stessa convenzione ed in accordo con le finalità istituzionali dell'Associazione.

ARTICOLO 8

Quote di adesione

La quota di adesione all'Associazione, è annuale.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente, per ciascuna categoria di associati, la quota di versamento minimo da effettuarsi da parte di chi intende aderire o rinnovare la propria adesione.

Il versamento della quota deve essere interamente effettuato all'atto dell'adesione alla Associazione stessa e, in caso di rinnovo, entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo che, comunque, può anche esonerare (temporaneamente o definitivamente) taluni aderenti dal versamento della quota, o limitarne l'ammontare ad un importo meramente simbolico.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriore, rispetto al versamento annuale. E' comunque facoltà di ciascun aderente all'Associazione l'effettuare versamenti ulteriori rispetto a quello annuale di adesione o di rinnovo, nonché versamenti d'importo superiore alla quota minima stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, per ciascuna categoria di associate.

Il versamento della quota non crea diritti di partecipazione patrimoniale e, più segnatamente, non dà luogo a quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo univer-

sale, né per atto tra vivi.

La quota versata non è soggetta a rivalutazione.

ARTICOLO 9

Categorie di Associati

Sono aderenti all'Associazione:

i soci fondatori;

i soci ordinari.

Sono soci fondatori coloro che hanno dato vita all'Associazione, sottoscrivendo l'atto costitutivo e contribuendo alla costituzione della dotazione iniziale.

Sono soci ordinari le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private e gli Enti (anche non riconosciuti) che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza. Le persone giuridiche dovranno essere rappresentate da una persona fisica, formalmente e legittimamente designata.

ARTICOLO 10

Associati: adesione, recesso, esclusione.

Possono aderire all'Associazione, acquisendo la qualifica di associati, tutti coloro che dichiarino e dimostrino di condividere le finalità che l'Associazione si propone e che si impegnino ad approvarne, rispettarne ed osservarne lo statuto e gli eventuali Regolamenti.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta temporaneamente.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo, a mezzo lettera raccomandata.

Il Consiglio Direttivo provvede in ordine alle domande di ammissione entro 60 giorni (sessanta giorni) dal loro ricevimento (per il computo di tale periodo si applicano le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari).

Il provvedimento di accoglimento della domanda di ammissione verrà portato a conoscenza dei richiedenti, a mezzo lettera raccomandata. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda di ammissione entro il termine predetto, deve intendersi che la stessa è stata respinta (silenzio rifiuto).

In caso di espresso diniego della domanda di ammissione il Consiglio Direttivo non è in alcun modo tenuto a manifestare la motivazione del diniego stesso, che sarà portato a conoscenza della parte interessata, a mezzo lettera raccomandata.

Ciascun Associato ha facoltà di recedere dalla partecipazione all'Associazione mediante dimissioni da notificare, con lettera raccomandata, al Consiglio Direttivo entro e non oltre il 31/10 (trentuno ottobre) di ogni anno.

Gli Associati che non avranno notificato le dimissioni entro il termine suddetto, saranno considerati associati anche per l'anno successivo, con il conseguente obbligo di versamento della quota annuale.

Il recesso dell'Associato ha efficacia a decorrere dalla data in cui il Consiglio Direttivo riceve la notifica delle dimissioni.

In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo, ratificata dall'Assemblea nella prima riunione successiva alla delibera di esclusione e notificata all'Associato mediante lettera raccomandata.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione che deve contenere, anche in maniera sintetica, le motivazioni per le quali la stessa esclusione è stata deliberata.

La morosità nel pagamento della quota associativa o l'indegnità del comportamento dell'Associato sono cause insindacabili di esclusione dall'Associazione.

ARTICOLO 11

Diritti e doveri degli Associati

Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alla vita associativa ed alle manifestazioni promosse dall'Associazione e di essere periodicamente informati sulle sue iniziative.

Tutti gli Associati godono del diritto di partecipare alle assemblee sociali (purché in regola col versamento delle quote associative), nonché dell'elettorato attivo e passivo.

Gli Associati hanno il dovere di comportarsi correttamente nei confronti dell'Associazione, dei suoi Organi e dei terzi in generale che vengano in contatto, a qualsivoglia titolo, con l'Associazione medesima, devono rispettare le disposizioni dello Statuto sociale e contribuire, ciascuno per le proprie capacità, alla realizzazione ed al perseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione.

Esse devono versare puntualmente le quote associative nei termini, per gli importi e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo

ARTICOLO 12

Benemeriti dell'Associazione

Presso l'Associazione è istituito l'Albo dei Benemeriti nel quale, previa delibera del Consiglio Direttivo, vengono iscritti gli Enti pubblici e privati nonché le persone fisiche che abbiano contribuito concretamente al perseguimento dei fini statutari.

Anche le eventuali cancellazioni dall'Albo suddetto avverranno previa delibera del Consiglio Direttivo.

Coloro che finanzieranno durevolmente le iniziative dell'Associazione saranno iscritti di diritto nell'Albo dei Benemeriti.

ARTICOLO 13

Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli aderenti all'Associazione;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;

ARTICOLO 14

Assemblea degli Associati

L'Assemblea Generale degli Associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione gli associati in regola con il versamento delle quote associative annue.

Gli associati potranno farsi rappresentare, a mezzo di delega scritta, da altri

associati anche membri del Consiglio Direttivo; ogni associata potrà rappresentare per delega soltanto un (1) associato.

Nel caso in cui l'Assemblea Generale debba approvare il rendiconto consuntivo dell'Associazione o sia chiamata a deliberare in merito alla responsabilità delle Consiglieri è fatto divieto agli associati che intendono farsi rappresentare, di conferire la delega alle associate membri del Consiglio Direttivo..

All'Assemblea Generale degli associati sono attribuiti i seguenti poteri:

approvazione del rendiconto consuntivo annuale dell'Associazione, con gli eventuali allegati;

approvazione del conto preventivo della gestione, per la programmazione della futura attività dell'Associazione;

elezione delle componenti il Consiglio Direttivo;

ratifica delle delibere del Consiglio Direttivo, in merito all'esclusione di Associati;

delibera delle eventuali modifiche del presente statuto sociale;

delibera di scioglimento dell'Associazione e di nomina del liquidatore.

All'Assemblea Generale degli associati è, inoltre, riconosciuto il potere di deliberare su tutto quanto ad essa riservato per Legge nonché sugli argomenti proposti dal Consiglio Direttivo, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, o dagli Associati che (purché in numero non inferiore ad un decimo del totale) ne abbiano formalmente richiesto la convocazione, motivando la richiesta.

ARTICOLO 15

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, mediante avviso scritto inviato agli Associati a mezzo Posta, anche elettronica, Fax o altro mezzo idoneo a comprovarne l'effettiva ricezione da parte dei destinatari.

L'avviso di convocazione può anche essere affisso in apposita bacheca collocata nella sede dell'Associazione.

In caso di spedizione, gli avvisi di convocazione devono pervenire alle destinatarie almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea; in caso di affissione in bacheca, l'avviso dovrà essere esposto almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea dovranno essere indicati:

luogo, giorno ed ora dell'adunanza;

luogo, giorno ed ora della eventuale seconda convocazione;

gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea Generale degli Associati è convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione dei rendiconti preventivo e consuntivo di ogni anno solare, della relazione illustrativa e del conto preventivo.

L'Assemblea può essere convocata qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o qualora ne faccia formale e motivata richiesta scritta indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo, almeno un decimo degli Associati; in quest'ultimo caso il Presidente deve convocare l'Assemblea entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

ARTICOLO 16
Validità assembleare

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto; essa delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita quando sono presenti almeno due terzi degli associati; essa delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, tanto l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno regolarmente costituite, qualunque sia il numero degli associati presenti; le deliberazioni saranno valide se prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi sarà l'Assemblea a designare il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea è tenuto a constatare la regolarità della riunione e delle deleghe, il diritto di intervento e di voto in Assemblea; l'assemblea nomina un Segretario che ha il compito di redigere il verbale della riunione dal quale risulteranno lo svolgimento dell'Assemblea e le deliberazioni della stessa.

Ciascun verbale verrà trascritto sull'apposito libro e sarà sottoscritto dal Segretario unitamente al Presidente dell'Assemblea.

Nelle deliberazioni di approvazione dei rendiconti preventivo e consuntivo annuale ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto.

ARTICOLO 17
Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di quindici consiglieri, i cui componenti sono nominati per la prima volta dagli associati, in sede di costituzione dell'associazione e, in seguito, dall'Assemblea.

I componenti del Consiglio durano in carica cinque esercizi e sono rieleggibili; qualora durante il periodo del mandato un componente del Consiglio dovesse, per qualunque motivo, cessare dalla carica il Consiglio farà luogo alla cooptazione tra gli associati.

Il Consigliere cooptato resterà in carica fino alla prima Assemblea degli associati, che dovrà porre quale argomento all'ordine del giorno, la sostituzione del Consigliere cessato.

Il nuovo Consigliere eletto dall'Assemblea, durerà in carica fino alla scadenza degli altri componenti il Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio s'intende cessato, con la conseguente necessità di provvedere alla sua integrale rielezione.

Il Consiglio Direttivo nomina, scegliendoli fra i propri membri, il Presidente e il Vice Presidente; qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario potranno essere nominati, regolandone le funzioni, un Segretario ed un Tesoriere.

Tutti gli incarichi sociali si intendono esclusivamente a titolo gratuito, tuttavia,

nel caso in cui uno o più componenti del Consiglio Direttivo siano chiamati, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'Associazione, potranno essere retribuiti per queste specifiche funzioni - nel rispetto di quanto disposto dal punto 6 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97 - fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

ARTICOLO 18

Poteri del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatte salve le prerogative che il presente Statuto riserva ad altro organismo.

In particolare ed a titolo meramente esemplificativo, il Consiglio Direttivo:

- stabilisce i programmi e le attività dell'Associazione;
- delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, salve restando le formalità stabilite dalla Legge;
- decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto all'Associazione;
- delibera in merito all'accettazione delle richieste di ammissione dei nuovi aderenti all'Associazione e comunica l'espresso diniego delle medesime domande;
- stabilisce, annualmente, l'ammontare minimo del versamento delle quote associative dovute da ciascuna categoria di Associati, le modalità e i termini di versamento delle stesse;
- predispone il rendiconto consuntivo annuale ed il conto preventivo.
- nomina i componenti del Comitato Tecnico Scientifico;

Il Consiglio Direttivo può delegare del tutto o in parte i suoi poteri ad una o più dei suoi membri e può nominare procuratori ad acta;

Il Consiglio Direttivo può, altresì, costituire particolari commissioni o gruppi finalizzati allo studio di particolari tematiche riconducibili alle finalità istituzionali dell'Associazione, per ciò avvalendosi, oltre che degli Associati, anche di professionisti ed esperti.

ARTICOLO 19

Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente. La convocazione può avvenire su iniziativa dello stesso Presidente ovvero, su formale e motivata richiesta presentata, per iscritto, da almeno metà dei componenti il Consiglio Direttivo.

La convocazione è fatta con avviso contenente l'ordine del giorno e spedito per posta almeno cinque giorni prima della data della riunione; in caso di particolare urgenza, la convocazione può anche avvenire a mezzo telegramma, posta elettronica, o fax spedito almeno 24 ore prima dell'inizio della riunione.

La riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, dal componente più anziano presente.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto un verbale, sottoscritto da chi presiede la riunione e dal Segretario designato dai presenti; tale verbale sarà trascritto

sull'apposito libro da conservarsi presso la sede dell'Associazione.

ARTICOLO 20

Validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide quando siano presenti più della metà dei Consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità dei voti avrà la prevalenza il voto del Presidente ovvero di chi presiede la riunione in caso di assenza o di impedimento del Presidente stesso.

ARTICOLO 21

Il Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo, salvo il primo nominato nell'atto costitutivo, è eletto dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi componenti, con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli stessi.

Il Presidente rappresenta l'Associazione verso i terzi; egli compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'Associazione stessa e, pertanto, potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché nei rapporti con Enti, Società, Istituti pubblici e privati, Istituzioni in generale.

Egli presiede l'Assemblea degli Associati, ne cura l'ordinato svolgimento, provvede all'attuazione delle delibere da essa adottate, sottoscrive il verbale dell'Assemblea e ne cura la conservazione presso la sede associativa, per la consultazione da parte degli aderenti.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio stesso, ne sottoscrive i verbali di riunione, curandone la conservazione presso la sede associativa. Esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale e di volta in volta; in caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salva la ratifica da parte dello stesso Consiglio, nella sua prima riunione successiva.

Le funzioni del Presidente, in caso di assenza o di impedimento dello stesso, sono svolte dal Vice Presidente.

Il Presidente ha facoltà di delegare al Vice Presidente specifiche attribuzioni, anche a tempo determinato.

ARTICOLO 22

Comitato Tecnico Scientifico

Il Consiglio Direttivo, se lo ritiene opportuno, potrà nominare un Comitato Tecnico Scientifico (CTS) approvando un apposito regolamento per il suo funzionamento.

ARTICOLO 23

Bilancio – Utili

L'esercizio finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo provvederà alla redazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dall'Assemblea il bilancio preventivo.

Il rendiconto annuale consuntivo contiene l'esposizione delle singole voci di entrata e di spesa, le somme rispettivamente riscosse e da riscuotere, pagate

e da pagare, relative all'esercizio di riferimento. Esso deve contenere una dettagliata indicazione dei beni, contributi e lasciti ricevuti dall'Associazione e rappresentare, in adeguata maniera, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, distinguendo le attività istituzionali da quelle direttamente connesse.

Tale documento dovrà redigersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio di riferimento e dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

Entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno, l'Assemblea degli Associati dovrà approvare il rendiconto annuale consuntivo, riguardante l'esercizio precedente, con votazione palese e a maggioranza assoluta.

Il rendiconto annuale consuntivo sarà depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per l'assemblea che ne deve curare l'approvazione, e potrà essere consultato da ciascun associato.

I bilanci devono rimanere depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni anteriori alla data fissata per l'assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti.

Per tutta la durata dell'Associazione è fatto assoluto divieto agli Organi Sociali di distribuire, anche in modo indiretto: utili, avanzi di gestione comunque denominati, fondi, riserve o capitale a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che, per Legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima struttura unitaria.

L'Associazione ha, in ogni caso, l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 24

Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione e gli Enti pubblici o altri enti e soggetti, sono adottate con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Di ogni convenzione è custodita copia, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione. La convenzione è stipulata dal Presidente dell'Associazione, salvo espressa e formale delega ad altro Consigliere.

ARTICOLO 25

Dipendenti e collaboratori

L'Associazione, per il suo regolare funzionamento, può assumere lavoratori dipendenti, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia ed assicurandole contro: malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione, al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali, può altresì avvalersi delle prestazioni di collaboratori esterni, lavoratori autonomi, imprenditori, professionisti, stipulando con essi, specifici contratti ed assicurazioni a norma di Legge.

ARTICOLO 26

Cariche Sociali

Tutte le cariche sociali sono gratuite, eccezion fatta per quella di Segretario e di Tesoriere, ove nominati. In ogni caso le competenze annue spettanti a tali sog-

getti non potranno e non dovranno risultare superiori agli importi di cui all'art.10 comma 6 lettera d del D.Lgs. 460/1997.

Ai detentori delle cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute in relazione allo svolgimento dei rispettivi incarichi, previa esibizione della relativa documentazione probatoria.

ARTICOLO 27

Modifiche allo Statuto sociale

Le modifiche al presente statuto sono possibili su proposta del Consiglio Direttivo o su proposta sottoscritta da almeno 1/3 (un terzo) degli aderenti all'Associazione e possono attuarsi con delibera dell'Assemblea degli associati, riunita in sessione straordinaria.

Per la validità della delibera si fa rinvio alle disposizioni di cui all'art.16 del presente Statuto.

ARTICOLO 28

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea Generale degli Associati, riunita in seduta straordinaria.

Contestualmente alla delibera di scioglimento l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsivoglia motivo esso accada, successivamente alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto ad altre ONLUS operanti nel campo dell'abuso e del maltrattamento, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n.662, o a fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione prevista dalla Legge e, comunque, nel pieno rispetto delle normative di riferimento al riguardo.

ARTICOLO 29

Norma finale

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, deve farsi riferimento alle norme del Codice Civile ed alle altre disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento alle previsioni del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460.

FIRMATO: MARIA CRISTINA COMINI
GIUSEPPINA DELL'ERA
SABRINA IARLORI
MARIAGNESE CHELI
BRUNO GANDOLFI
DONATA LENZI
COSIMO RICCIUTELLO
SARA GIACOPUZZI
ISA RUFFILLI
MIRELLA VALDISERRA
ANTONIO CEGLIA
VALERIA ARBIZZANI
LUCIANA NICOLI
CLEDE MARIA GARAVINI